



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Antonello BARRETTA**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>132</b>	<b>14/05/2026</b>	<b>216</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

Oggetto:

***Autorizzazione Spedizione Transfrontaliera di Rifiuti ai sensi del Regolamento CE 1013/2006 e smi. Notifica IT 006105. Notificatore: Società CUFIELD TRADING srl Destinazione: Ungheria. Prima quota.***

## IL DIRIGENTE

### VISTO:

1. il Regolamento (CE) n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti del 14.06.2006 e s.m.i. ed allegati, relativo alle norme sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti transfrontalieri;
2. che detto Regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti: tra i paesi dell'UE all'interno dei confini del UE o con transito attraverso paesi terzi; importati nell'UE da paesi terzi; esportati dall'UE verso paesi terzi; in transito nel territorio dell'UE, con un itinerario da e verso paesi terzi;
3. che detto Regolamento sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento (CE) n. 1013/06;
4. il Reg. UE 660/2014 "Piano Nazionale delle ispezioni", che ha rafforzato i sistemi di controllo dei paesi dell'UE stabilendo requisiti minimi di ispezione ed attenzionando i rifiuti pericolosi, oggetto di spedizioni illegali, non trattati correttamente, imponendo l'obbligo agli Stati Membri di adottare Piani di Ispezione entro il 2017, ai sensi del novellato art. 50 comma 2 *bis* del Reg. (Ce) 1013/2006;
5. il D.M. 22 dicembre 2016, in ottemperanza a quanto previsto al punto precedente, che ha provveduto ad adottare il "Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento", ai sensi del Reg. UE n. 660/2014 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, art. 1, paragrafo 3, lett. b);
6. il "Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta", cd. S.I.S.P.E.D., ai sensi del Reg. (CE) n. 1013/2006, che raccoglie i dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e permette la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di controllo;
7. l'art. 196 comma 1 lettera f) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il quale prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di cui al Regolamento (CE) n.1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, sono di competenza delle Regioni;
8. l'art. 194 comma 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del Reg. (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati...i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento..."*. Pertanto, il successivo comma 5 prevede che *"sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370."*;
9. che la Delibera n. 852 del 12/3/1999 della Regione Campania ha disciplinato la sorveglianza e il controllo in materia di rifiuti transfrontalieri, compresi nel campo di applicazione dell'ex Regolamento (CEE) n. 259/93, oggi Regolamento (CE) 1013/06 e s.m.i. e Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370/98;
10. che la nota prot. n.70416/2003, del Coordinatore dell'A.G. Ecologia, Tutela dell'Ambiente comunica che le Autorità competenti di Destinazione/Spedizione sono i Dirigenti delle UOD competenti per territorio;
11. la D.G.R. n. 592 del 25/10/2016;
12. la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019 ed allegato;
13. che le Linee Guida redatte dalla Commissione Europea, trasmesse dal Ministero dell'Ambiente a questa Autorità di Spedizione (Cfr. e-mail del 31.03.2020) in relazione al trasporto dei rifiuti nell'ambito della comunità europea durante la fase pandemica da corona-virus consentono:
  - lo scambio elettronico delle informazioni e dei documenti nonché della garanzia finanziaria.

### CONSIDERATO:

1. l'istanza del 18/12/2025, acquisita al prot. Regionale n. 2025.0720028 del 18/12/2025, inoltrata dal Legale Rappresentante della società CUFIELD TRADING srl in qualità di Notificatore , concernente il rilascio dei documenti di Notifica 1A ed di Movimento 1B, per la Spedizione Transnazionale di complessive 5.000,00 tn di rifiuti non pericolosi classificati con codice EER 191204 (Plastica e gomma), da trasferire in UNGHERIA, mediante 210 movimentazioni per il loro recupero in R3, provvedendo a versare gli oneri amministrativi corrispondenti a 5 documenti di movimento, mediante Bonifico in data 16.12.2025 di € 129,11, pagamento effettuato ai richiesti documenti di Notifica e Movimento (1A-1B);
2. Che, con nota prot. n. 0059843 del 26/01/2026, l'UOS 216.02.03 comunicava l'avvio del procedimento e rilasciava i documenti di notifica e movimento richiesti, con numero identificativo IT 040646 e contestualmente si indicavano, ai sensi dell'allegato II Reg. (CE) 1013/2006, le informazioni da fornire ed i documenti ad allegare al documento di notifica e le informazioni aggiuntive richieste a costituzione del dossier documentale da trasmettere alle Autorità Competenti;
3. che con nota acquisita al prot. n. 0162008 del 26/02/2026 il Notificatore CUFIELD TRADING srl trasmetteva dossier documentale contenente le informazioni di cui all'Allegato II del citato regolamento, al fine di acquisire i relativi provvedimenti autorizzativi alla proposta di spedizione transnazionale di rifiuti;
4. che la motivazione alla spedizione di rifiuti transfrontalieri è necessitata dall'insufficiente capacità tecnico-ricettiva degli impianti di recupero presenti sul territorio nazionale e locale da cui è scaturita un'indagine mirata sull'esistenza di possibili impianti oltre frontiera per la gestione dei rifiuti in argomento (Cfr. *Richiesta rilascio modelli prot.n. prot. 2025.0720028 del 18/12/2025*)
5. che i rifiuti in notifica, prodotti dalla CUFIELD TRADING srl, con impianto in Zona Industriale Aversa Nord 81032 Carinaro (CE), sono destinati ad Operazioni di R3 in UNGHERIA – paese appartenente alla Comunità Europea, aderente alla decisione OCSE – (Organizzazione Cooperazione Sviluppo Economico), ed alla Convenzione di Basilea – presso l'impianto di recupero HUSTAR RECYCLING Kft, sito in Patyi ut 0170/9-2072 Zsambek -HU (Cfr. Doc. 1A e 1B), che risulta dotato di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 14 Reg. (CE) 1013/2006, acquisita al n. 2025.0350820 del 17/07/2025 rilasciata dall'autorità Ufficio Governativo della Regione Pest, n. registrazione PE-06/KTF/23044-19/2020.
6. che Il Contratto stipulato tra il Notificatore CUFIELD TRADING srl e l'Impianto di recupero in UNGHERIA HUSTAR RECYCLING Kft, sito in Patyi ut 0170/9-2072 Zsambek -HU” è stato sottoscritto dal notificatore in data 02.12.2025 n. 695 per un quantitativo di rifiuti classificati al codice EER 191204 pari a 5.000,00 tonnellate; tale contratto riporta gli obblighi di cui all'art. 5 del Regolamento CE 1013/06.
7. che gli itinerari al trasporto sono da considerarsi validi quelli dell'allegato 6.12 del dossier di notifica;
8. che i trasportatori autorizzati al trasporto sono da ritenersi validi quelli indicati nell'allegato n.6 del dossier di notifica;
9. che l'UOS 216.02.03 con nota protocollo 0196793/2026 del 05/03/2026 inviava dossier di notifica all'Autorità Ungherese quale destino e a quella Slovena come transito.

**DATO ATTO:**

- 2) che l'Autorità Competente di Destinazione in UNGHERIA – Ufficio Governativo della Regione Pest – ha espresso la propria autorizzazione alla spedizione in argomento, con decisione del 27.03.2026 fissando l'intervallo di validità dell'autorizzazione nel periodo ricompreso dal 01.04.2026 al 1.04.2027 (precisando

che tale ultima data è utile per l'ammissione dei rifiuti presso l'impianto di recupero) e le specifiche condizioni da rispettare; (Cfr. Autorizzazione con traduzione asseverata acquisita al prot. reg. n.0437819 del 12/05/2026);

- 2) Che l'Autorità di Transito Slovena con nota pervenuta via Email del 17.04.2026. ha espresso il proprio consenso alla spedizione in argomento fissando il periodo di validità della spedizione della notifica dal 27.04.2026 al 27.04.2027;

#### CONSIDERATO CHE:

l'istanza, acquisita al prot.n.0398084 del 28/04/2026 successivamente integrata protocollo reg. n.0437819 del 12/05/2026, inoltrata dal Legale Rappresentante della società "CUFIELD TRADING srl" in qualità di Notificatore, concernente il rilascio di n. 210 documenti di Movimento 1B numerati da 1/210 a 210/210, per la Spedizione transnazionale di 5000 ton di rifiuti non pericolosi, classificati con EER 191204 Plastica e gomma (Allegato V-Parte2-Allegato della Decisione 2000/53/CE) dallo stabilimento della soc. CUFIELD TRADING srl sito in Zona Industriale Aversa Nord 81032 Carinaro (CE) presso l'impianto di recupero HUSTAR RECYCLING Kft, sito in Patyi ut 0170/9-2072 Zsambek -HU per essere sottoposti ad operazioni di recupero in R3 e contestualmente ha trasmesso:

- ricevuta di pagamento Pago PA del 28/04/2026 di euro 516,40 e Pago PA del 09/05/2026 di euro 4.776,70 ( integrazione protocollo reg. n.0437819 del 12/05/2026) (210 doc.1b);
- polizza fidejussoria n. 2275834 emessa in data 23/04/2026 e trasmessa in formato digitale e cartaceo, debitamente firmata ed autenticata, relativa alla spedizione di cui alla Notifica IT 040646, con origine dallo stabilimento della soc. CUFIELD TRADING srl sito in Zona Industriale Aversa Nord 81032 Carinaro (CE) e termine presso l'impianto di recupero HUSTAR RECYCLING Kft, sito in Patyi ut 0170/9-2072 Zsambek -HU per le operazioni di recupero R3, in relazione alla QUOTA UNICA spedizione di complessive 5000/5000 ton di rifiuti; detta polizza è stata predisposta secondo gli allegati al DM 370/98 e calcolato il massimale secondo la formula prevista dall'allegato 3 del medesimo Decreto Ministeriale, a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione dei rifiuti a farsi, dalla Compagnia Assicuratrice "REVO assicurazioni." sede legale in Italia in viale Andrea Doria 56 ,Milano (MI), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazione con provvedimento ISVAP 2610 del 03/6/2008 - per un importo garantito complessivo di € 3.697.831,40 a garanzia della spedizione dei rifiuti di cui alla QUOTA UNICA, per un totale di 210/210 movimentazioni numerate dal 1/201 a 210/210, nell'intervallo di validità dal 11/05/2026 al 10/11/2026;
- Autorizzazione rilasciata dall' Ufficio Governativo della Regione Pest – che ha espresso la propria autorizzazione alla spedizione in argomento, con decisione del 27.03.2026 fissando l'intervallo di validità dell'autorizzazione nel periodo ricompreso dal 01.04.2026 al 1.04.2027 (precisando che tale ultima data è utile per l'ammissione dei rifiuti presso l'impianto di recupero) e le specifiche condizioni da rispettare; (Cfr. Autorizzazione con traduzione asseverata acquisita al prot. reg. n. reg. n.0437819 del 12/05/2026);
  - Autorizzazione rilasciata dall' l'Autorità di Transito Slovena che con nota pervenuta via Email il 17/04/2026 ha espresso il proprio consenso alla spedizione in argomento fissando il periodo di validità della spedizione della notifica dal 27.04.2026 al 27.04.2027;

#### RILEVATO:

- che il dossier documentale trasmesso dal Notificatore “CUFIELD TRADING srl è stato compilato in sintonia con le indicazioni contenute nell’Allegato 1C e II, Parte 1 e 2 del Regolamento (CE) 1013/06 ed è costituito da atti, certificazioni, dichiarazioni ed informazioni;
- che la Notifica Generale identificata al n. IT 040646 risulta essere compilata e completa in tutti i suoi elementi e che dalle verifiche effettuate non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla spedizione transnazionale dei rifiuti da parte di questa Autorità di Spedizione;

sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, dott. Luigi Oliviero che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## D E C R E T A

**DI AUTORIZZARE** la Società “CUFIELD TRADING srl in qualità di Notificatore, in conformità al documento di Notifica n. IT 040646 , debitamente timbrato e firmato da questa Autorità Competente di Spedizione in uno al medesimo documento di notifica 1A, ad esso allegato, timbrato e firmato dall’Autorità Competente di Destinazione in UNGHERIA e a quella del Transito Slovenia, al trasferimento transfrontaliero di 5.000,00 tn di rifiuti in 210 spedizioni classificati al EER IT 040646 QUOTA UNICA dalla sede della “CUFIELD TRADING srl in Zona Industriale Aversa Nord 81032 CARINARO (CE) - all’impianto di recupero HUSTAR RECYCLING Kft, sito in Patyi ut 0170/9-2072 Zsambek -HU per l’operazione di recupero R3 entro e non oltre il 10/11/2026;

**DI RITENERE** congrua la predetta polizza fideiussoria, emessa nell’interesse della ditta stipulante ed a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Via Cristoforo Colombo n. 44 – ROMA, C.F. 97047140583, a garanzia degli eventuali obblighi derivanti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93 delle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento di 210 movimentazioni, per un totale di 5.000,00 tonnellate, quale QUOTA Unica che, comprende le responsabilità di cui al Regolamento (CE) n. 1157/2024, per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento.

**DI RILASCIARE** alla soc. “CUFIELD TRADING srl, n. 210 copie conformi del modello di movimento 1B, numerate dal 1/210 a 210/210;

### **DI PRECISARE:**

- che lo svincolo della garanzia fideiussoria sarà autorizzato da questa UOS 216.02.03 entro trenta giorni dal ricevimento dell’attestazione, del gestore dell’impianto di destinazione finale, del corretto recupero delle 5000,00 tonnellate autorizzate dal presente provvedimento, quali singole parti della notifica generale di cui alla garanzia finanziaria costituita;
- che le spedizioni possono aver luogo solo dopo la notifica alla “CUFIELD TRADING srl del presente provvedimento e dopo l’assolvimento, da parte della medesima, di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n.1157/2024, da quelle previste dal D.lgs. 152/06;
- che, la soc. “CUFIELD TRADING srl” è obbligata ad osservare, oltre alle prescrizioni imposte dall’Autorità di Destinazione in UNGHERIA di cui al provvedimento autorizzativo in premessa - ed alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento dalla scrivente Autorità Competente di Spedizione, anche alle seguenti ulteriori prescrizioni:
  - di registrarsi sul “Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta”, cd. S.I.S.P.E.D. ed immettere tutti i dati richiesti inerenti la spedizione di che trattasi, attività finalizzata alla raccolta dei dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti ad uso delle Autorità Competenti coinvolte e per permettere la pianificazione delle ispezioni da parte

degli Organi di Controllo; ai notificatori/produttori spetta il compito di inserire tre giorni antecedenti a ogni spedizione, la modulistica richiesta datata e firmata per l'impianto di destinazione: MOD.1B di movimento art.16 lett. b) Reg. (CE) 1157/2024;

- di comunicare almeno tre giorni antecedenti a ogni spedizione la data di spedizione, alla scrivente Autorità Competente di Spedizione, all'Autorità Competente di Destinazione, all'Autorità Competente di Transito, alla Provincia di Caserta, competente ex art. 197 D.lgs.152/2006 per i controlli di competenza;
- il trasporto, oltre al documento di movimento, deve essere accompagnato dalla copia della presente Autorizzazione, dal Decreto Dirigenziale autorizzativo della singola spedizione, del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità di Destinazione in UNGHERIA, nonché dalla copia del documento di notifica;
- i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio e, tenuto conto di eventuali percorsi alternativi debitamente previsti stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito ed i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;
- il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi a norma ed effettuati solo con veicoli per i quali sia stata stipulata una sufficiente assicurazione di responsabilità civile;
- la società "CUFIELD TRADING srl in qualità di Notificatore, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) 1013/06 lett. b) è tenuta ad inviare, almeno tre giorni antecedenti l'inizio della spedizione a questa UOS 2016.02.03, quale Autorità di Spedizione, alla Autorità di Destinazione ed alla Autorità di Transito Slovena, per le attività di controllo ex art. 197 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la copia firmata del documento di movimento con l'inserimento della data effettiva della spedizione;
- variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente alle Autorità Competenti interessate alla spedizione;
- infine, di trasmettere a copertura delle singole parti della notifica generale copia originale delle polizze fidejussorie eventualmente anticipate in formato digitale, ai sensi delle Linee guida redatte dalla Commissione Europea menzionate in premessa.

La presente autorizzazione è rilasciata alla società "CUFIELD TRADING srl" per la QUOTA UNICA di spedizioni inerente alla Notifica IT 040646, non è cedibile né trasmissibile ed ha validità dalla data di pubblicazione del presente Decreto e comunque non oltre il 10/11/2026 (data di scadenza della polizza fidejussoria).

L'INOSSERVANZA di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i. ed allegati, nonché le eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier documentale che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione di provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

DI INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento all'Autorità di Destinazione in GRECIA, al NOTIFICATORE, al PRODUTTORE, alla SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE della Campania, alla DIREZIONE GENERALE 216.00.00 all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA che, in conformità a quanto disposto dall'art 197 del D.lgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente all' UOS 216.02.03, al COMANDO PROVINCIALE DEI NOE (Nucleo Operativo Ecologico) della Stazione dei CC di Caserta ed alla CASA DI VETRO per la pubblicazione integrale.

**Antonello BARRETTA**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*